



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

www.comune.sellero.bs.it ***** e-mail: info@comune.sellero.bs.it

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è stato prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000:

- al **31 marzo 2022** dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);
- al **31 maggio 2022** dall'3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in L. n. 15/2022.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile

completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024, in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2022-2024** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | |
|--|---|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | Euro 329.454,17 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | Euro 364.479,46 (rendiconto 2021 non ancora approvato) | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Euro 360.000,00 | Euro 388.000,00 | Euro 390.000,00 |
| Osservazioni | <p>Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022.</p> <p>Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato.</p> <p>Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2021.</p> <p>A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> | | |

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | |
|--|--|
| Principali norme di riferimento | <p>Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013</p> <p>Del. ARERA n. 443-444/2019</p> <p>D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali</p> |
|--|--|

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020</p> |
| <p>Osservazioni</p> | <p>NOTA BENE:</p> <p>Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2022, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.</p> <p>Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.</p> <p>Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione). È sempre penalizzato il conferimento in discarica. I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p> |
|--|--|

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | Euro 35.017,55 <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i> | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | Euro 34.262,55 (rendiconto 2021 non ancora approvato) <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i> | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Euro 33.000,00 | Euro 33.000,00 | Euro 33.000,00 |
| Osservazioni | NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente | | |

| | |
|--|--|
| | <p>(incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.</p> <p>Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021.</p> <p>Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2022.</p> <p>Per il 2023 e il 2024, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2021 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2019, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.</p> |
|--|--|

CANONE UNICO

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Principali norme di riferimento | L. n. 160/2019 - art. 1, cc. 816-847 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | NOTA BENE: si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 12.590,20 (riscosso alla data di redazione del presente documento - rendiconto 2021 non ancora approvato) | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Euro 14.000,00 | Euro 14.000,00 | Euro 14.000,00 |
| Osservazioni | I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla | | |

| | |
|--|---|
| | <p>pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p> <p>L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Sellero ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n. 19 in data 21/06/2021</p> <p>Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p> <p>A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).</p> |
|--|---|

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Continuano anche per gli esercizi 2021-2022-2023 le azioni di recupero.

Nell'esercizio 2020 le entrate a seguito di accertamenti sono state di € 41.452,00 per IMU ed € 8.275,00 per TASI.

Si precisa inoltre che tutti gli accertamenti sono stati valutati e per quelli che presentano carattere di dubbietà o incertezza vi è un accantonamento nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dell'intera somma.

In fase di predisposizione del Rendiconto 2021 verranno analizzate tutte le situazioni in modo da accantonare nell'avanzo 2021 gli importi di dubbia o difficile esazione nel FCDE.

Fondo di solidarietà comunale

Il "Fondo di solidarietà comunale" 2022 è stanziato per Euro 262.500,00.

La determinazione è stata calcolata sulla base dei dati forniti sul portale del Ministero, secondo quanto pubblicato, alla data di redazione dei documenti contabili, alla voce "Spettanze per l'anno 2022".

In corso d'anno si terranno monitorati gli adeguamenti e si procederà ad uniformare il bilancio con quanto disposto dalle autorità centrali.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Per l'anno 2022, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 12 del 11/03/2022, e prevede la gestione in forma associata con l'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Non sono iscritte somme relative a violazioni del C.d.S.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 è non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede le percentuali delle quote da accantonare.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata previste per le quali dopo una attenta valutazione si è deciso di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale

accertato, sia la media dei rapporti annui);

Anno massimo da considerare: 2018.

Metodo di calcolo: media semplice*

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio;
La *dimensione iniziale* del fondo è in grado pertanto di coprire con adeguate risorse sia i vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) ed i nuovi crediti in corso di formazione.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha valutato in sede di stesura del Bilancio di Previsione un accantonamento corretto e adeguato a quello previsto dalla normativa, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati gli stanziamenti di FCDE per il triennio 2022/2024:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Accantonamento di parte corrente | €. 60.231,59 | €. 53.617,27 | €. 55.558,66 |
| Accantonamento di parte capitale | €. 3,90 | €. 3,90 | €. 0,78 |
| Accantonamento totale in bilancio | €. 60.235,49 | €. 53.621,17 | €. 55.559,44 |
| Accantonamento obbligatorio del fondo | €. 50.735,65 | €. 46.552,65 | €. 54.470,05 |
| Valore in percentuale dell'accantonamento effettivo | 118,72% * | 115,18%* | 102,00%* |

**la quota è maggiore al 100% in quanto il calcolo obbligatorio viene fatto prendendo in considerazione il quinquennio precedente. In via precauzionale e cautelativa, si è optato per considerare anche entrate al di fuori del periodo del quinquennio che presentano carattere di dubbia o presunta difficile esazione.*

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,55% per il 2022, 0,51% per il 2023 e 0,35% per il 2024.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 20.000,00, pari allo 0,44% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, **non è tenuto** all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

L'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 è pari a - 19,587802 giorni; tale indicatore è risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di scadenza.

Si aggiunge inoltre che lo stock del debito al 31/12/2021 (debiti scaduti e non pagati) era pari ad € 0,00.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali**.

Si precisa che l'indennità di fine mandato del Sindaco viene accantonata nell'avanzo di amministrazione.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

| ENTRATE | IMPORTO | SPESE | IMPORTO |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA. | € 5.000,00 | Consultazioni elettorali o referendarie locali | € 5.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Donazioni | € 0,00 | Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale | € 0,00 |
| Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria | € 0,00 | Sentenze esecutive e atti equiparati | € 0,00 |
| Proventi sanzioni Codice della Strada | € 0,00 | | € 0,00 |
| | € 0,00 | | € 0,00 |
| | € 0,00 | | € 0,00 |
| Entrate per eventi calamitosi | € 0,00 | Spese per eventi calamitosi | € 0,00 |
| Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni | € 0,00 | | € 0,00 |
| Condoni | € 0,00 | | € 0,00 |
| Alienazione di immobilizzazioni | € 0,00 | | € 0,00 |
| Accensioni di prestiti | € 0,00 | Investimenti diretti | € 0,00 |
| Contributi agli investimenti ¹ | € 0,00 | Contributi agli investimenti | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 5.000,00 | TOTALE SPESE | € 5.000,00 |

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 21/06/2021, e ammonta a €. 760.036,06.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €. 623.354,87, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 24/01/2022 e dagli allegati al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio,*

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

L'avanzo presunto 2021 è stato applicato per le seguenti quote:

euro 258.828,80 – avanzo vincolato da trasferimenti per interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico;

euro 61.026,20 – avanzo vincolato da trasferimenti a copertura di opere di efficientamento energetico di cui al Bando Regionale "Axel";

euro 35.0000,00 – avanzo vincolato attribuito dall'Ente per installazione luci artistiche;

euro 20.065,00 – avanzo vincolato da trasferimenti quale contributo statale Aree Interne per l'anno 2021 per il quale verrà emesso bando nell'anno.

Totale avanzo presunto € **623.354,87**

Parte accantonata

| | |
|--|--------------|
| Altri accantonamenti (TFM del Sindaco) | € 3.858,00 |
| Fondo crediti di dubbi e difficile esazione* | € 147.705,25 |

B) Totale parte accantonata € 151.563,25

Parte vincolata

| | |
|---|---------------|
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili** | € 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | € 339.920,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | € 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | € 35.000,00 |
| <u>Altri vincoli da specificare</u> | <u>€ 0,00</u> |

C) Totale parte vincolata € 374.920,00

Parte destinata agli investimenti € 0,00

Totale parte disponibile € **96.871,62**

*Si specifica che si provvederà a vincolare l'avanzo in sede di rendiconto 2021 tenendo conto dell'effettivo FCDE.

** il vincolo degli oneri di urbanizzazione per edifici di culto ed eliminazione barriere architettoniche verrà stanziato in sede di consuntivo 2021, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico, si provvederà a vincolare le seguenti percentuali: 8% oneri di urbanizzazione secondaria destinati ad edifici di culto e 10% oneri di urbanizzazione primaria destinati all'eliminazione di barriere architettoniche.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di

fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile

estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente dell'anno 2022 è pari ad € 37.435,33 e riguarda le seguenti spese:

- € 34.805,33 per la contrattazione decentrata anno 2021 inclusi oneri riflessi ed IRAP, che verrà pagata nell'anno 2022
- € 2.630,00 per progetto di rinnovo dei cimiteri e relativi servizi cimiteriali (estumulazioni, cremazioni ecc...).

Il fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale dell'anno 2022 è pari ad € 601.740,75 e riguarda le seguenti spese:

- € 41.288,00 per progettazioni iniziate nell'anno 2021 e non ancora concluse, relative a ristrutturazioni degli immobili della Scuola dell'Infanzia e Polifunzionale
- € 99.743,85 per ampliamento del cimitero di Novelle, intervento iniziato nel 2021 che verrà concluso nel 2022
- € 6.115,70 per realizzazione pensilina affidata nell'anno 2021, non ancora conclusa
- € 133.510,30 per realizzazione parcheggio in Via Sauriti a Novelle, lavoro iniziato nell'anno 2021 e ad oggi non ancora concluso
- € 244.000,39 per lavori affidati al Consorzio Forestale nell'anno 2021 per ripristino malghe, boschi e foreste
- € 4.810,96 per conclusioni dei lavori di realizzazione del parcheggio comunale a Novelle
- € 72.271,55 per lavori di manutenzione strade agro-silvo pastorali

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per l'esercizio 2022 è presente l'ampliamento della biblioteca, magazzino e archivio comunale per € 250.000,00 con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente nell'anno 2022 non intende prestare garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti e di altri soggetti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SELLERO | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------------------|
| DENOMINAZIONE SOCIETA' | % DI PARTECIPAZIONE DIRETTA | % DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA | ULTIMO BILANCIO APPROVATO |
| CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA | 2,93% | | 2020 - UTILE |
| VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. | 0,17% | | 2020 - UTILE |
| BLU RETI GAS S.R.L. | | 100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L. | 2020 - UTILE |
| SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. | 0,60% | | 2020 - UTILE |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A | | 100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L. | 2020 - UTILE |
| CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE | 14,29% | | 2020 - UTILE |

I bilanci delle società sono reperibili come di seguito indicati:

| DENOMINAZIONE SOCIETA' | Dove reperire il bilancio |
|----------------------------------|--|
| CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA | http://www.vcsconsorzio.it/index.php?id=16 e disponibile presso l'Ente |
| VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. | Disponibile presso l'Ente |

| | |
|---|--|
| BLU RETI GAS S.R.L. | http://www.blureti.it/wp-content/uploads/2021/07/BRG-bilancio-31-12-2020-e-destinazione-risultato.pdf e disponibile presso l'Ente |
| SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. | https://www.sivsrl.eu/wp-content/uploads/2021/07/Bilancio-al-31.12.2020.pdf e disponibile presso l'Ente |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A | https://www.vcsvendite.it/wp-content/uploads/2021/07/Fascicolo-bilancio-2020.pdf e disponibile presso l'Ente |
| CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE | Disponibile presso l'Ente |

Unioni di comuni

L'Ente fa parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di: Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio e dell'Adamello; molteplici funzioni vengono svolte nell'ambito della gestione associata dei servizi.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Non vengono allegati al bilancio di previsione 2022/2024 i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (allegato E) e quello delle funzioni delegate dalla Regione (allegato F) in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Sellero, 11/03/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Giampiero Bressanelli



Il Consigliere delegato al bilancio e istruzione

Giovanni Luigi Bressanelli